

RIVISTA
BIMESTRALE
DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE
GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI
NON PROFIT

AGIDAE



FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO È COMPLETAMENTE GRATUITA

NOM COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

**L'OPPORTUNITÀ
PER FORMARE
I DIPENDENTI
A COSTO ZERO**

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 85457401 - fax 06 85457411





ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Sr. Teresita Moiraghi

Vice Presidente

Sr. Daniela Gallo

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno II - N. 5
settembre | ottobre 2011

00198 Roma - Via V. Bellini 10
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Ettore Ferraro

Daniela Gallo

Nicola Galotta

Francesco Macrì

Armando Montemarano

Emanuele Montemarano

Paolo Saraceno

Mimma Scalera

Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di
Roma n. 328 del 5-08-2010.*

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in

Abbonamento Postale

70 % - C/RM/DCB

*Grafica e stampa
SER Graph Srl
Via Guido Reni, 54 - Roma*

L'AGIDAE è l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE:

⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Scuola:

- FLC CGIL,
- CISL SCUOLA,
- UIL SCUOLA,
- SNALS CONFESAL,
- SINASCA;

⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore

Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo:

- F.P. CGIL,
- FISASCAT CISL,
- UILTuCS UIL;

⇒ assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

PRESENTAZIONE

E' sufficiente compilare e inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta dall'Istituto o Ente ecclesiastico (scuola o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, ecc., allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il versamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

ISCRIZIONI

QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE ASSOCIATIVE 2011

Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

EDITORIALE



- 4** Editoriale
P. Francesco Ciccimarra

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI



- 6** Il nuovo Codice del Turismo
Novità in materia di... "Case per Ferie"

ARTICOLI



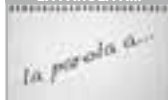
- 11** Tabelle contributive Scuola Elementare Parificata
Sr. Maria Annunciata Vai
- 39** AGIDAE LABOR e la formazione sui disturbi specifici di apprendimento
Martina Bacigalupi
- 43** La sicurezza sui luoghi di lavoro: un valore sociale prima che un obbligo normativo
Nicola Galotta

SCAFFALE



- 15** Le attività degli Istituti religiosi tra norma canonica e legge civile
P. Francesco Ciccimarra

LA PAROLA A...



- 37** Scuola: mansioni promiscue e titolo per l'insegnamento
P. Francesco Ciccimarra

OSSERVATORIO



- 42** Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nell'ambito delle scuole materne private



Con l'estate alle spalle e le vacanze archiviate nel ricordo del meritato riposo corroborato da momenti di un gratificante restyling formativo, l'attività riprende con tutto il suo carico di novità e d'inquietudini, legate alle tempeste monetarie scatenatesi in Europa e con speciale accanimento sul nostro Paese sempre più vacillante per una generale insipienza politica attenta più agli interessi elettorali che al bene dell'intera comunità civile.

Dal mese di settembre decorre l'aumento contrattuale del CCNL scuola (art. 28) e mentre l'erogazione del contributo dello Stato tarda a venire, le risorse economiche dei gestori cominciano a dare preoccupanti segnali di cedimento. Non mancano notizie di ritardi nei pagamenti degli stipendi, giustificati dalla sempre più inaccettabile attesa prolungata del finanziamento pubblico convenzionato.

Non c'è dubbio che accanto ad interventi straordinari, che non possono non avere carattere transitorio, gli istituti devono attentamente studiare alternative di compatibilità economiche che ren-

*dano sostenibile la gestione delle opere; primo fra tutti, il ricorso al **contratto di solidarietà difensivo**, un ammortizzatore sociale che consente di: a) evitare la chiusura delle attività; b) mantenere in essere i rapporti di lavoro; c) ridurre fino ad un massimo del 25% il costo del lavoro assicurando, tuttavia, accanto ad un'equivalente riduzione d'orario senza penalizzazione per la gestione delle opere, una totale copertura degli oneri previdenziali a carico dell'INPS. Tutto ciò avviene con il coinvolgimento delle OO.SS. che, insieme all'AGIDAE, sottoscrivono un Accordo in tal senso, ponendo i presupposti per il riconoscimento dei benefici contributivi suddetti. Sembra chiaro, però, che il **CdS resta uno strumento "straordinario"** che non può superare tre anni, durante i quali tutti gli operatori hanno l'obbligo di riportare ad uno stato di normalità la gestione, soprattutto mediante il recupero di quello spessore di qualità del servizio offerto che rimane il vero ancoraggio per la tenuta di qualunque impresa, anche di carattere religioso e apostolico.*

Mai come in questo momento, il mondo religioso si rende conto che la gestione delle opere non può essere improvvisata né affidata a principianti. Occorre impegno e competenza, che non sono affatto in contrapposizione con una scelta di vita consacrata, dato che le attività apostoliche, di qualunque genere, si sviluppano all'interno di un complesso quadro normativo (civile, penale, fiscale, ecc.) dal quale è impossibile prescindere senza correre il rischio di sanzioni e responsabilità sia individuali sia istituzionali. Vocazione e missione non sono dissociabili da competenza, efficienza, sana gestione.

E mentre si percepisce uno stato diffuso di ansia per la mole di norme che assillano la quotidianità lasciando quasi trapelare un senso di sfinimento e di arrendevolezza, si cerca di arginare le difficoltà ricorrendo a strumenti di gestioni miste o delegate, facendo uso di strutture gestionali di tipo civilistico con le quali, oltre a perdere la propria caratterizzazione ecclesiale e religiosa, si lancia quasi un messaggio negativo, quasi un voler fuggire da se stessi, senza comunque riuscirci. La verità è che qualunque istituzione necessita di persone che ne garantiscano l'efficienza, la funzionalità, l'efficacia. Anche questo è servizio autentico alla Chiesa e alla propria famiglia religiosa.



Il nuovo Codice del Turismo Novità in materia di..."Case per Ferie"

In vigore il Dlgs 21 giugno 2011, n. 79, il nuovo Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, pubblicato nella G.U. n. 129 del 06-06-2011. Il provvedimento del Governo introduce significative novità nel settore, anche per quanto riguarda l'attività ricettiva esercitata da molti Istituti religiosi sotto la forma organizzativa di "Case per ferie". Con tale espressione, fino ad oggi, si intendevano quelle strutture ricettive che, al di fuori dei normali canali commerciali, svolgevano attività di accoglienza per una tipologia di turismo sociale, religioso, sportivo. Tale definizione trae origine dall'art. 6 della legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, che le definiva come "strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari". Questa norma introduce per la prima volta gli enti religiosi tra i gestori di Case per ferie.

In precedenza, la legge 21 marzo 1958 n. 326, istitutiva delle Case per ferie, caratterizzava tali strutture come complessi ricettivi complementari tipici del mondo del turismo sociale e giovanile, gestiti da enti senza finalità di lucro, sommariamente attrezzati, e destinati ad ospitare i dipendenti di amministrazioni pubbliche e private nonché i soci di associazioni ed organizzazioni aventi scopo di assistenza sociale. Quasi una ricettività di qualità minore rispetto a quella normalmente offerta dai circuiti alberghieri.

In occasione del Giubileo del 2000, il Legislatore è ritornato sulla materia di riforma del settore turistico e sulla nuova impostazione derivante dall'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione che assegnava alle Regioni la competenza in materia di turismo. Con la L. 135/2001 e il DPCM del 13-9-2003, viene confermata la figura della Casa per ferie come struttura ricettiva gestita da enti non profit.

*Il nuovo Codice sul Turismo riscrive il concetto di Casa per ferie riportando all'indietro le lancette della storia. A leggere, infatti, l'art. 12, si prende atto che, di fatto, gli enti religiosi non possono più gestire "Case per ferie" in quanto queste sono pensate per essere gestite, oltre che da enti pubblici, **da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari**. Nelle Case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende mediante apposita convenzione. Dove si collocano, allora, le nostre Case per ferie? La nuova disciplina le trasferisce nella categoria di "FORESTERIA" della quale viene offerta la seguente definizione:*

"Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,..... offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali".

Ovviamente il Legislatore si guarda bene dal dire che cosa significhi oggi “senza fine di lucro” e “al di fuori dei normali canali commerciali”. Non torniamo in questa sede sull’annosa questione: in concreto si rinvia all’interpretazione dei singoli Giudici la definizione di tali concetti. E ormai nessuno si sorprenderà se il semplice pagamento di una somma di denaro, magari anche modesta, potrà essere interpretata come attività commerciale e finalizzata al lucro, come purtroppo è accaduto negli ultimi venti anni con danni inenarrabili per gli Istituti. Il testo che segue offre comunque un quadro abbastanza chiaro del nuovo scenario operativo nel settore dell’accoglienza. Questa normativa statuale andrà ovviamente armonizzata, come prevede lo stesso Decreto, con la normativa regionale in materia, auspicando che si utilizzino gli stessi criteri di riferimento.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DEI PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione Europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

ART. 2

(Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)

1. L’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

2. L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana.

3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

ART. 3

(Principi in tema di turismo accessibile)

1. In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
.....

3. E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

CAPO II IMPRESE TURISTICHE

ART. 4

(Imprese turistiche)

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono **imprese turistiche** quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabili-

menti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.

.....

ART. 5

(Imprese turistiche senza scopo di lucro)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, **esclusivamente per gli associati**, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

.....

TITOLO III MERCATO DEL TURISMO

CAPO I STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA'

ART. 8

(Classificazione)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 10 le strutture ricettive si suddividono in:

a) **strutture ricettive alberghiere e para alberghiere;**

b) **strutture ricettive extralberghiere;**

c) **strutture ricettive all'aperto;**

d) **strutture ricettive di mero supporto.**

2. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

3. E' fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 9

(Strutture ricettive alberghiere e para alberghiere)

Sono strutture ricettive alberghiere e para alberghiere:

a) gli alberghi;

b)

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

.....

ART. 11 (Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle Regioni, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

CAPO II ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

ART. 12 (Strutture ricettive extralberghiere)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:

a) gli esercizi di **affittacamere**;

.....

c) le Case per ferie;

.....

l) le foresterie per turisti;

m) i **centri soggiorno studi**;

.....

q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie.

2. Gli esercizi di **affittacamere** sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più

appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

3. I **bed and breakfast** sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

4. Le **Case per ferie** sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o **aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari**. Nelle Case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

.....

11. Le **foresterie** per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, **al di fuori dei normali canali commerciali**.

12. I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.

.....

ART. 16

*(Semplificazione degli adempimenti
amministrativi delle strutture
turistico-ricettive)*

1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

.....

5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.

.....

ART. 17

(Sportello unico)

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente Capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

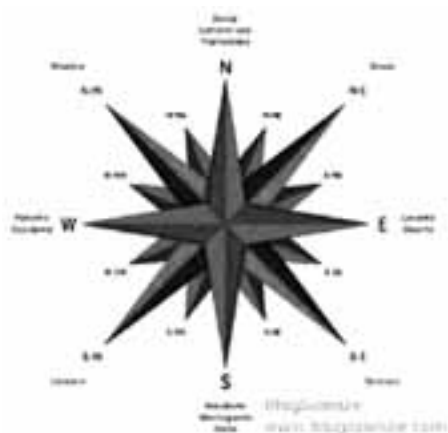


Tabelle contributive Scuola Elementare Parificata
Sr. Maria Annunciata Vai

EX I CATEGORIA - SETTEMBRE 2011

Anni	Prog.	Retrib. tabellare	Anzian.	Super. Ex I	Totale	Super. ante '86	Totale
2011	1	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2010	2	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2009	3	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2008	4	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2007	5	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2006	6	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2005	7	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2004	8	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2003	9	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2002	10	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2001	11	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2000	12	19.522,10	403,00	0	19.925,10	0	19.925,10
1999	13	19.522,10	403,00	0	19.925,10	0	19.925,10
1998	14	19.522,10	403,00	0	19.925,10	0	19.925,10
1997	15	19.522,10	671,56	0	20.193,66	0	20.193,66
1996	16	19.522,10	671,56	0	20.193,66	0	20.193,66
1995	17	19.522,10	671,56	0	20.193,66	0	20.193,66
1994	18	19.522,10	671,56	2.791,38	22.985,04	0	22.985,04
1993	19	19.522,10	1.040,82	2.791,38	23.354,30	0	23.354,30
1992	20	19.522,10	1.376,52	2.791,38	23.690,00	0	23.690,00
1991	21	19.522,10	1.376,52	2.791,38	23.690,00	0	23.690,00
1990	22	19.522,10	1.826,36	2.791,38	24.139,84	0	24.139,84
1989	23	19.522,10	1.826,36	2.791,38	24.139,84	0	24.139,84
1988	24	19.522,10	1.998,37	2.791,38	24.311,85	0	24.311,85
1987	25	19.522,10	1.998,37	2.791,38	24.311,85	0	24.311,85
1986	26	19.522,10	2.217,80	2.791,38	24.531,28	967,07	25.498,35
1985	27	19.522,10	2.217,80	2.791,38	24.531,28	967,07	25.498,35
1984	28	19.522,10	2.323,65	2.791,38	24.637,13	872,52	25.509,65
1983	29	19.522,10	2.323,65	2.791,38	24.637,13	1.053,28	25.690,41
1982	30	19.522,10	2.429,50	2.791,38	24.742,98	947,16	25.690,14
1981	31	19.522,10	2.429,50	2.791,38	24.742,98	1.050,04	25.793,02
1980	32	19.522,10	3.272,11	2.791,38	25.585,59	1.098,54	26.684,13
1979	33	19.522,10	3.272,11	2.791,38	25.585,59	1.098,54	26.684,13
1978	34	19.522,10	3.424,96	2.791,38	25.738,44	1.250,29	26.988,73
1977	35	19.522,10	3.448,46	2.791,38	25.761,94	1.250,29	27.012,23
1976	36	19.522,10	3.577,81	2.791,38	25.891,29	1.407,20	27.298,49
1975	37	19.522,10	3.735,59	2.791,38	26.049,07	1.407,20	27.456,27
1974	38	19.522,10	3.864,94	2.791,38	26.178,42	1.558,94	27.737,36
1973	39	19.522,10	3.888,44	2.791,38	26.201,92	1.558,94	27.760,86
1972	40	19.522,10	3.577,81	2.791,38	25.891,29	1.710,68	27.601,97
1971	41	19.522,10	4.009,53	2.791,38	26.323,01	1.710,68	28.033,69
1970	42	19.522,10	4.189,55	2.791,38	26.503,03	1.867,59	28.370,62

EX II CATEGORIA - SETTEMBRE 2011

Anni	Prog.	Retrib. tabellare	Anzian.	Super. Ex II	Totale	Super. ante '86	Totale
2011	1	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2010	2	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2009	3	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2008	4	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2007	5	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2006	6	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2005	7	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2004	8	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2003	9	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2002	10	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2001	11	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2000	12	19.522,10	403,00	0	19.925,10	0	19.925,10
1999	13	19.522,10	403,00	0	19.925,10	0	19.925,10
1998	14	19.522,10	403,00	0	19.925,10	0	19.925,10
1997	15	19.522,10	671,56	0	20.193,66	0	20.193,66
1996	16	19.522,10	671,56	0	20.193,66	0	20.193,66
1995	17	19.522,10	671,56	0	20.193,66	0	20.193,66
1994	18	19.522,10	671,56	1.961,05	22.154,71	0	22.154,71
1993	19	19.522,10	1.040,82	1.961,05	22.523,97	0	22.523,97
1992	20	19.522,10	1.376,52	1.961,05	22.859,67	0	22.859,67
1991	21	19.522,10	1.376,52	1.961,05	22.859,67	0	22.859,67
1990	22	19.522,10	1.787,10	1.961,05	23.270,25	0	23.270,25
1989	23	19.522,10	1.787,10	1.961,05	23.270,25	0	23.270,25
1988	24	19.522,10	1.977,68	1.961,05	23.460,83	0	23.460,83
1987	25	19.522,10	1.977,68	1.961,05	23.460,83	0	23.460,83
1986	26	19.522,10	2.215,59	1.961,05	23.698,74	1.169,85	24.868,59
1985	27	19.522,10	2.215,59	1.961,05	23.698,74	1.169,85	24.868,59
1984	28	19.522,10	2.313,76	1.961,05	23.796,91	1.087,40	24.884,31
1983	29	19.522,10	2.313,76	1.961,05	23.796,91	1.268,16	25.065,07
1982	30	19.522,10	2.411,92	1.961,05	23.895,07	1.171,25	25.066,32
1981	31	19.522,10	2.411,92	1.961,05	23.895,07	1.259,05	25.154,12
1980	32	19.522,10	3.215,07	1.961,05	24.698,22	1.330,04	26.028,26
1979	33	19.522,10	3.238,40	1.961,05	24.721,55	1.330,04	26.051,59
1978	34	19.522,10	3.360,23	1.961,05	24.843,38	1.490,11	26.333,49
1977	35	19.522,10	3.383,73	1.961,05	24.866,88	1.490,11	26.356,99
1976	36	19.522,10	3.505,39	1.961,05	24.988,54	1.655,33	26.643,87
1975	37	19.522,10	3.663,17	1.961,05	25.146,32	1.655,33	26.801,65
1974	38	19.522,10	3.784,84	1.961,05	25.267,99	1.815,38	27.083,37
1973	39	19.522,10	3.808,34	1.961,05	25.291,49	1.815,38	27.106,87
1972	40	19.522,10	3.900,55	1.961,05	25.383,70	1.975,44	27.359,14
1971	41	19.522,10	3.924,05	1.961,05	25.407,20	1.975,44	27.382,64
1970	42	19.522,10	4.098,55	1.961,05	25.581,70	2.140,67	27.722,37

EX III CATEGORIA – SETTEMBRE 2011

Anni	Prog.	Retrib. tabellare	Anzian.	Super. Ex III	Totale	Super. ante '86	Totale
2011	1	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2010	2	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2009	3	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2008	4	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2007	5	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2006	6	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2005	7	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2004	8	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2003	9	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2002	10	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2001	11	19.522,10	0	0	19.522,10	0	19.522,10
2000	12	19.522,10	403,00	0	19.925,10	0	19.925,10
1999	13	19.522,10	403,00	0	19.925,10	0	19.925,10
1998	14	19.522,10	403,00	0	19.925,10	0	19.925,10
1997	15	19.522,10	671,56	0	20.193,66	0	20.193,66
1996	16	19.522,10	671,56	0	20.193,66	0	20.193,66
1995	17	19.522,10	671,56	0	20.193,66	0	20.193,66
1994	18	19.522,10	671,56	938,73	21.132,39	0	21.132,39
1993	19	19.522,10	1.040,82	938,73	21.501,65	0	21.501,65
1992	20	19.522,10	1.376,52	938,73	21.837,35	0	21.837,35
1991	21	19.522,10	1.376,52	938,73	21.837,35	0	21.837,35
1990	22	19.522,10	1.786,07	938,73	22.246,90	0	22.246,90
1989	23	19.522,10	1.786,07	938,73	22.246,90	0	22.246,90
1988	24	19.522,10	1.922,93	938,73	22.383,76	0	22.383,76
1987	25	19.522,10	1.922,93	938,73	22.383,76	0	22.383,76
1986	26	19.522,10	2.139,53	938,73	22.600,36	1.555,15	24.155,51
1985	27	19.522,10	2.139,53	938,73	22.600,36	1.555,15	24.155,51
1984	28	19.522,10	2.223,61	938,73	22.684,44	1.495,66	24.180,10
1983	29	19.522,10	2.223,61	938,73	22.684,44	1.676,42	24.360,86
1982	30	19.522,10	2.307,69	938,73	22.768,52	1.592,34	24.360,86
1981	31	19.522,10	2.307,69	938,73	22.768,52	1.680,14	24.448,66
1980	32	19.522,10	3.029,59	938,73	23.490,42	1.766,49	25.256,91
1979	33	19.522,10	3.053,09	938,73	23.513,92	1.766,49	25.280,41
1978	34	19.522,10	3.160,67	938,73	23.621,50	1.940,64	25.562,14
1977	35	19.522,10	3.184,17	938,73	23.645,00	1.940,64	25.585,64
1976	36	19.522,10	3.268,25	938,73	23.729,08	2.119,95	25.849,03
1975	37	19.522,10	3.426,03	938,73	23.886,86	2.119,95	26.006,81
1974	38	19.522,10	3.557,10	938,73	24.017,93	2.294,10	26.312,03
1973	39	19.522,10	3.580,60	938,73	24.041,43	2.294,10	26.335,53
1972	40	19.522,10	3.662,96	938,73	24.123,79	2.478,58	26.602,37
1971	41	19.522,10	3.686,46	938,73	24.147,29	2.478,58	26.625,87
1970	42	19.522,10	3.850,85	938,73	24.311,68	2.647,57	26.959,25

EX IV CATEGORIA – SETTEMBRE 2011

Anni	Prog.	Retrib. tabellare	Anzian.	Totale	Super. ante '86	Totale
2011	1	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2010	2	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2009	3	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2008	4	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2007	5	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2006	6	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2005	7	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2004	8	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2003	9	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2002	10	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2001	11	19.522,10	0	19.522,10	0	19.522,10
2000	12	19.522,10	403,00	19.925,10	0	19.925,10
1999	13	19.522,10	403,00	19.925,10	0	19.925,10
1998	14	19.522,10	403,00	19.925,10	0	19.925,10
1997	15	19.522,10	671,56	20.193,66	0	20.193,66
1996	16	19.522,10	671,56	20.193,66	0	20.193,66
1995	17	19.522,10	671,56	20.193,66	0	20.193,66
1994	18	19.522,10	671,56	20.193,66	0	20.193,66
1993	19	19.522,10	1.040,82	20.562,92	0	20.562,92
1992	20	19.522,10	1.376,52	20.898,62	0	20.898,62
1991	21	19.522,10	1.376,52	20.898,62	0	20.898,62
1990	22	19.522,10	1.752,50	21.274,60	0	21.274,60
1989	23	19.522,10	1.752,50	21.274,60	0	21.274,60
1988	24	19.522,10	1.858,45	21.380,55	0	21.380,55
1987	25	19.522,10	1.858,45	21.380,55	0	21.380,55
1986	26	19.522,10	2.031,10	21.553,20	2.075,64	23.628,84
1985	27	19.522,10	2.031,10	21.553,20	2.075,64	23.628,84
1984	28	19.522,10	2.092,62	21.614,72	2.047,16	23.661,88
1983	29	19.522,10	2.092,62	21.614,72	2.227,92	23.842,64
1982	30	19.522,10	2.154,14	21.676,24	2.121,97	23.798,21
1981	31	19.522,10	2.154,14	21.676,24	2.209,51	23.885,75
1980	32	19.522,10	2.758,39	22.280,49	2.363,11	24.643,60
1979	33	19.522,10	2.781,89	22.303,99	2.363,11	24.667,10
1978	34	19.522,10	3.068,33	22.590,43	2.559,82	25.150,25
1977	35	19.522,10	3.091,83	22.613,93	2.559,82	25.173,75
1976	36	19.522,10	3.176,84	22.698,94	2.761,70	25.460,64
1975	37	19.522,10	3.334,62	22.856,72	2.761,70	25.618,42
1974	38	19.522,10	3.419,64	22.941,74	2.958,41	25.900,15
1973	39	19.522,10	3.443,14	22.965,24	2.958,41	25.923,65
1972	40	19.522,10	3.528,15	23.050,25	3.155,11	26.205,36
1971	41	19.522,10	3.551,65	23.073,75	3.155,11	26.228,86
1970	42	19.522,10	3.698,48	23.220,58	3.356,99	26.577,57

.....continua a pag. 35



Scaffale

Francesco Ciccimarra

**Le attività degli Istituti religiosi
tra norma canonica e legge civile in Italia:
l'urgenza del cambiamento
in una prospettiva di unità¹**

¹ Relazione tenuta nella Giornata di studio Usmi-Cism per Superiori/e Generali e Provinciali sul tema “*La responsabilità del Governo degli Istituti religiosi nella gestione dei beni e delle opere per la missione*”, Roma, 13 maggio 2011.

Introduzione

Questa giornata di studio e di riflessione sulle problematiche gestionali degli Istituti di vita consacrata nasce all'interno di un evento legislativo molto preciso: la presentazione dello *schema* di un decreto governativo sulla **Riforma del Federalismo Fiscale**, all'interno della quale è comparsa la riorganizzazione dell'imposta locale sugli immobili (ICI), una riorganizzazione che prevedeva l'**eliminazione dell'esenzione ICI di tutti gli immobili posseduti dagli Istituti religiosi**, utilizzati sia nelle attività apostoliche gestite, sia per gli usi istituzionali.

La questione ICI, come è noto, si protrae ormai da svariati anni, ma fino ad oggi la discussione circa l'esenzione dall'imposta ha riguardato esclusivamente gli immobili destinati ad attività di carattere *commerciale* utilizzati per attività didattica, ricettiva, socio-sanitaria, ecc.; mai ha riguardato gli immobili adibiti a casa religiosa in senso stretto. Vedersi azzerare l'esenzione anche per le Case religiose, e quindi essere assoggettati ad un'imposta che, considerate le volumetrie, comporterebbe un esborso economico talmente ingente da mettere a repentaglio, *in tempi strettissimi*, la sopravvivenza stessa delle Comunità religiose, ha suscitato un comprensibile stato di disorientamento e di ansia nei confronti di una normativa fiscale capace di annientare le già scarse risorse economiche disponibili. Scaturisce da qui l'URGENZA da parte degli Istituti religiosi di ritrovarsi a riflettere sulla situazione giuridico-istituzionale da assumere per scongiurare un'autentica *soppressione silenziosa* delle proprie istituzioni.

Oggi, come si avrà modo di dire in seguito, quella minaccia appare superata a causa del cambiamento della legge; tuttavia, la situazione complessiva delle Congregazioni è talmente precaria sotto il profilo gestionale, organizzativo, economico-finanziario, apostolico (non si parla qui di altri più specifici problemi di carattere religioso/vocazionale), che una riflessione si impone comunque, anche per rendersi conto di quale orientamento gli Istituti hanno intrapreso, o stanno intraprendendo, in quali nuovi contesti giuridici la vita religiosa si sta posizionando, quali strumenti organizzativi debbono assumere per rispondere alle sfide della società contemporanea senza per questo derogare ad una identità specifica che ha contraddistinto tale istituzione nell'esperienza della Chiesa nell'arco di molti secoli.

Le questioni che meritano di essere affrontate sono numerose ed esigono tempi incompatibili con quelli di una Relazione al Convegno; ci si sofferma, quindi, solo su alcune di esse, connesse con il problema della gestione, rinviando ad altri momenti ed occasioni tutto il resto.

1. *Unità e pluralità dei modelli gestionali*

Sotto il profilo canonico, le attività gestite dagli Istituti religiosi sono state, e continuano ad essere, riferite e riferibili esclusivamente agli Organi di Governo, personali e collegiali, degli Istituti stessi secondo la rappresentazione piramidale nota: dal Governo centrale ai responsabili territoriali o comunitari. Il diritto *proprio* di ciascuna Congregazione traccia le prerogative e i limiti delle competenze di ciascun organismo congregazionale in materia di gestione. Ciascun Istituto, secondo il proprio carisma, stabilisce una linea concreta di apostolato, attuando quelle forme di presenza pastorale idonee ad

esprimere la propria missione nella Chiesa e nella società secondo stili ed obbiettivi tipici della propria tradizione.

Le attività apostoliche degli Istituti devono svolgersi in totale sintonia con la Chiesa locale, della quale sono un'espressione *pubblica* in virtù della loro stessa natura: l'Istituto religioso è una persona giuridica pubblica e come tale agisce in nome della Chiesa e per un fine pubblico della stessa; detto diversamente, attraverso l'azione apostolica degli Istituti nei settori della scuola, della sanità, della carità, dell'accoglienza, ecc., la Chiesa vive la sua missione di evangelizzazione e di salvezza².

Si spiega anche così il fatto che il diritto canonico esige che l'apertura di una Casa religiosa sia subordinata all'approvazione scritta del Vescovo diocesano³, al quale compete anche la vigilanza sulle opere gestite dagli Istituti sotto il profilo dottrinale, morale, e pastorale⁴. La "reciproca intesa" tra Vescovo diocesano e Superiori Maggiori nell'organizzazione delle attività apostoliche dei religiosi, invocata dal codice di diritto canonico, è una premessa fondamentale per il buon esito delle attività stesse, a dimostrazione del fatto che la vita religiosa, nella sua peculiarità carismatica e ordinamentale, è parte integrante della Chiesa locale e universale, della sua vita e della sua santità.

Mai come in quest'epoca di grandi cambiamenti si avverte la necessità di un efficace coordinamento dell'azione pastorale nella sua complessità, un coordinamento che non può non vedere nella figura del Vescovo il punto centrale per l'orientamento, il discernimento, il coinvolgimento di tutte le componenti e le risorse umane e strutturali presenti nella Chiesa locale, ivi comprese, ovviamente, le opere degli Istituti religiosi impegnati nel settore della scuola, della sanità, dell'assistenza, dell'accoglienza, ecc.. Soltanto attraverso un coordinamento che valorizzi e ottimizzi le risorse pastorali disponibili si potrà rendere un servizio efficace ed efficiente al popolo di Dio. L'autonomia organizzativa delle Congregazioni non potrà sentirsi sminuita o limitata dall'intervento del Vescovo diocesano, ma al contrario rafforzata, sostenuta e valorizzata in un quadro pastorale d'insieme che fa splendere il carisma di ciascuno.

² Cfr. Can. 675 - §1. Negli Istituti dediti all'apostolato l'azione apostolica appartiene alla loro stessa natura. Perciò l'intera vita dei membri sia permeata di spirito apostolico, e d'altra parte tutta l'azione apostolica sia animata dallo spirito religioso.

§2. L'azione apostolica deve sempre sgorgare dall'intima unione con Dio, e al tempo stesso consolidarla e favorirla.

§3. L'azione apostolica, da esercitarsi a nome della Chiesa e per suo mandato, sia condotta nella comunione con la Chiesa.

³ Can. 609 - §1. Le Case di un Istituto religioso vengono erette dall'autorità competente secondo le costituzioni, previo consenso scritto del Vescovo diocesano.

⁴ Cfr. Can. 678 - §1. I religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono rispetto devoto e riverenza, in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato.

§3. Nell'organizzare le attività apostoliche dei religiosi è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano su un piano di reciproca intesa.

Sotto il profilo civilistico. Fino agli Anni Settanta del secolo passato l'organizzazione delle attività degli Istituti religiosi si è fondata sul **modello organizzativo canonico-concordatario**: l'ente gestore civile si è incentrato sul soggetto = Congregazione /Provincia/Comunità⁵, al quale era riconosciuta la personalità giuridica. La forza di questo modello derivava fondamentalmente dal fatto che l'Istituto, nella stragrande maggioranza dei casi, era ed appariva *autonomo*, a causa delle notevoli risorse umane disponibili: i suoi religiosi e le sue religiose, impegnati senza limitazioni di sorta nelle attività di Congregazione, rendevano le opere altamente *economiche* per gli utenti a causa *della totale gratuità di tale lavoro*, assicurando altresì un'assoluta evidenza del carisma congregazionale e offrendo un'immagine di efficienza anche economica di notevole spessore.

A partire dalla metà degli Anni Settanta il modello sopra descritto comincia a registrare una sorta di *crisi di identità*, dovuta ad una molteplicità di fattori, sui quali non è possibile qui soffermarsi. Pur tuttavia è innegabile che la stagione postconciliare ha registrato un certo disorientamento nel mondo della vita religiosa: tante defezioni, nuovi obiettivi pastorali, crisi vocazionale, riduzione progressiva dei religiosi impegnati nelle opere "tradizionali" di Congregazione (fino al loro esaurimento), presenza sempre più massiccia del personale laico ed **aumento parallelo dei costi delle attività apostoliche**. Non è un caso che proprio in questo periodo si afferma la contrattazione sindacale con un indice d'invasività sempre più marcato. Comincia così una lunga parabola che giunge fino ad oggi con problemi di complessità a livelli esponenziali.

⁵ La norma fondativa di tale inquadramento è contenuta nel Concordato Lateranense, 11 febbraio 1929, che, nell'art. 29, comma 1, lett. B, così recita: "*Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle Province religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle Case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni, religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno*".

La norma è stata ripresa in sede di Revisione del Concordato nel 1984-85. La Legge 20 maggio 1985 n. 222, infatti, stabilisce all'art. 1, che "*Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato*" e, che (art. 2) "*Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli Istituti religiosi e i seminari*".

Il tentativo di fronteggiare difficoltà sempre maggiori nella gestione delle attività ha dato luogo a **nuovi modelli organizzativi** ante litteram! La valorizzazione del laicato ed il coinvolgimento sempre più numeroso di collaboratori laici in qualità di lavoratori dipendenti degli Istituti ha favorito una sorta di “apertura” e di “mutuo soccorso” in termini giuridicamente nuovi.

Nascono così le prime esperienze di **società cooperative, di docenti, di genitori, di docenti e genitori, ecc.** quali **nuovi enti gestori** che in alcuni casi vedono il personale religioso rimanere fuori dall’assetto societario (in qualità di dipendenti e/o volontari); in altri casi, invece, i religiosi diventano **soci cooperatori**. La versione più aggiornata di tale modello si ha con la formula della **cooperativa sociale**, destinataria di particolari agevolazioni fiscali.

Un altro modello gestionale che si affaccia, seppure marginalmente, è quello dell’**Associazione in partecipazione**, un modello nel quale l’Istituto religioso “associa” a sé i lavoratori con i quali condivide il rischio d’impresa, al punto che, in assenza di utili economici ai dipendenti-imprenditori non poteva essere riconosciuto alcun emolumento per il lavoro svolto. Facile immaginare la *triste fine* di questa esperienza, rasa al suolo nei suoi presupposti dalla Magistratura del Lavoro.

Un terzo modello di esperienza gestionale può individuarsi nella **Fondazione**, anche oggi in grande spolvero.

A partire dal 1997, a seguito della Riforma degli enti non commerciali, sono state costituite numerose **ONLUS** autonome, *Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale*, pur prevedendosi nel decreto legislativo n. 460/1997 la possibilità di aprire dei **rami-ONLUS** all’interno della gestione ordinaria dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto⁶.

Non sono mancate iniziative gestionali *commercialmente più spinte*: **le società di capitali** nelle note forme di **società a responsabilità limitata (Srl)** e **società per azioni (SpA)**; queste, come noto, sono soggette alla procedura fallimentare e alle relative responsabilità per gli amministratori.

I nuovi modelli gestionali, sussunti dal diritto commerciale, hanno creato all’interno degli Istituti situazioni del tutto abnormi rispetto al modello canonico-concordatario. Le ragioni di tali cambiamenti vanno ricercate fondamentalmente in due ordini di questioni: 1) la presa d’atto della *difficoltà a gestire* attività divenute sempre più complesse sotto il profilo della legislazione fiscale, contrattuale, previdenziale, urbanistica, ecc., a motivo dell’impreparazione specifica del personale religioso; 2) l’urgente necessità di **separare** il rischio economico della gestione delle attività di carattere *commerciale*, ormai sempre più deficitarie, dal patrimonio della Congregazione.

⁶ Basti qui citare l’art. 10, comma 9 del decreto legislativo 460/97: “ *Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.*”

Sono stati creati in questo modo **soggetti giuridicamente diversi** rispetto alla Congregazione e su di essi si è scaricata la responsabilità economica e pastorale della conduzione dell'attività apostolica. Quali le conseguenze? Senza voler entrare in molti dettagli, ci preme segnalarne alcune:

- ❖ le prestazioni lavorative del personale religioso presso i nuovi enti gestori creano tecnicamente uno status di lavoratore *dipendente*, sul quale incombe l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, che di fatto resta lo stesso Istituto, su mutate sembianze. Ritorna così attuale la *vexata questio* che negli Anni Ottanta coinvolse migliaia di Istituti in una vera e propria battaglia contro l'INPS, che pretendeva il versamento dei contributi previdenziali per il lavoro prestato dai religiosi nelle opere della *propria Congregazione*. Come è noto, soprattutto agli esperti, la diatriba si concluse con una serie di pronunce delle più alte Corti di Giustizia, le quali sancirono il principio secondo il quale *il lavoro prestato da religiosi e religiose nelle opere della Congregazione di appartenenza non costituisce lavoro subordinato ma prestazioni effettuate religionis causa*, insuscettibili, quindi, di una qualificazione lavoristica secondo i criteri del legislatore civile⁷. Del tutto opposto è l'orientamento della legislazione e della giurisprudenza quando si tratta di lavoro effettuato nei confronti di **soggetti diversi** dalla Congregazione di appartenenza: in questo caso è scontato l'obbligo contributivo⁸. A tale situazione potrebbe aggiungersene un'altra: quali conseguenze potrebbe avere questo status per il diritto successorio? Quali diritti potrebbero rivendicare gli eredi/parenti dei religiosi sul patrimonio acquisito in tal modo? Quali ripercussioni potrebbero aversi in caso di uscita dalla Congregazione?
- ❖ La perdita del beneficio di esenzione dall'ICI degli immobili. La legge, infatti, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta solo nel caso in cui proprietario e gestore si identificano, In tutti gli altri casi l'imposta è dovuta *sull'intero complesso immobiliare*⁹.

⁷ La Giurisprudenza italiana, dalla Corte Costituzionale alla Corte di Cassazione, ratificò l'impostazione canonica del rapporto che lega il religioso alla sua Congregazione e che può essere sintetizzata nella disposizione del Can. 608 §3: *Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o a motivo dell'Istituto, rimane acquisito per l'Istituto stesso; §4 Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane acquisito dall'Istituto, a meno che il diritto proprio non disponga diversamente*. Vedasi anche il Can. 702: §1. *Coloro che legittimamente escono dall'Istituto religioso o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall'Istituto stesso per qualunque attività in esso compiuta*. Per un'analisi della questione, cfr. F. CICCIMARRA (a cura di) *"L'attività degli Istituti religiosi tra norma canonica e legge civile"*. Atti del Convegno nazionale AGIDAE 25-27 marzo 1993, Roma, 1993.

⁸ Cfr. Legge 3 maggio 1956, n. 392.

⁹ L'art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 466/1997 così dispone: "Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i Comuni possono....c) stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica

- ❖ La gestione delle attività secondo **regole esclusivamente civili**, anche in materia di decisioni e responsabilità; le regole canoniche divengono del tutto marginali e comunque ininfluenti sul funzionamento di questi modelli civilistici, che di fatto rischiano di sottrarre beni e attività al controllo dell'autorità ecclesiastica¹⁰, la quale si vede privata di adeguati strumenti di controllo.

2. *La gestione degli immobili*

Il tema della gestione degli immobili, soprattutto quelli destinati alle attività apostoliche aperte a terzi, ha tenuto in ansia gli Istituti dal giorno in cui fu resa esecutiva anche in Italia la Legislazione europea in materia di sicurezza sul lavoro, **l'ormai celebre decreto legislativo 626/1994**, che ha avuto sull'economia delle Congregazioni pesanti effetti per gli enormi costi dovuti all'adeguamento delle strutture alle nuove prescrizioni. Inoltre, con il medesimo provvedimento è progressivamente mutato l'atteggiamento dei gestori in materia di sicurezza, anche per le pesanti sanzioni previste. Dal 1994 la sicurezza sul luogo di lavoro è diventata uno dei "capitoli formativi" dai quali non si può ormai prescindere.

Il percorso non si è del tutto concluso per diverse Congregazioni, a tutt'oggi dubbiose, a fronte di una temuta chiusura dell'attività, se farsi carico degli oneri di ristrutturazione, o se, invece, lasciare che l'attività si concluda e riprendere il discorso-immobili soltanto in seguito. E' certo, tuttavia, che un immobile non adeguato alle misure di sicurezza non può ospitare un'attività legalmente costituita. Impensabile ad esempio, chiedere l'apertura di un'attività senza gli ambienti a norma; impensabile chiedere la parità scolastica senza un edificio a norma, ecc.

Su questo punto, è bene, tuttavia, sottolineare il fatto che la vita non ha prezzo, e quindi l'esercizio di un'attività aperta ad altre persone deve comportare misure idonee a salvaguardare anzitutto le condizioni di lavoro dei lavoratori, ma tutelare altresì la sicurezza e la salute di quanti usufruiscono delle nostre opere. Appare persino superfluo far notare come ogni anno in Italia perdono la vita sul posto di lavoro migliaia di persone. Non sembra il caso di aggiungere altro.

Di recente, il tema degli immobili è diventato sempre più attuale per diversi altri motivi:

- a) la chiusura delle attività e l'utilizzo problematico degli immobili;
- b) la riconversione degli immobili in attività diverse;
- c) la dismissione o alienazione degli stessi.

Nel primo caso, un immobile vuoto pone problemi di custodia, sicurezza, svalutazione, imposizione fiscale.

soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore."

¹⁰ E' il caso, ad esempio, di religiosi e religiose designati a presiedere e amministrare organismi societari, che assumono decisioni in contrasto con le indicazioni dei Superiori Maggiori dell'Istituto, ai quali, per evitare inconvenienti, non resta altro strumento che la revoca del mandato.

Nel secondo caso, la problematica verte fondamentalmente sul *cambio di destinazione d'uso*, su eventuali sanatorie urbanistiche, sul soggetto che si deve far carico dei costi di trasformazione (Istituto o altri), sul soggetto che si dovrà far carico della gestione dell'immobile trasformato, in modo che chi ha investito denaro possa nel tempo rientrare nel capitale. Il tutto all'interno di un quadro più generale chiamato "mercato", che attira eventualmente investitori soltanto se ci sono le condizioni di business; diversamente, le Case restano vuote per moltissimo tempo. Se, poi, si pensa alla *grande crisi economica* degli ultimi anni, che ha fortemente ridotto il valore degli immobili, ci si rende conto che la questione della *valorizzazione del patrimonio* resta un *atto dovuto* per qualunque Superiore o gestore. Anche perché, in alternativa, non rimane che continuare a pagare imposte e tasse a fronte di nessun reddito.

Nella terza ipotesi, la dismissione, non ci si può esimere dall'affrontare alcuni passaggi:

- a) la decisione *politica* dell'alienazione, demandata ai Superiori maggiori;
- b) il coinvolgimento della Chiesa locale, eventualmente interessata a rilevare un bene immobile; vale, forse, la pena ricordare che dal punto di vista canonico, gli Istituti hanno bisogno del *Nulla Osta della Santa Sede*, se di diritto pontificio, non anche del nulla osta del Vescovo diocesano. E, tuttavia, trattandosi di *beni ecclesiastici*, appartenenti quindi alla Chiesa, appare molto opportuna la prassi fin qui seguita di richiedere anche il *parere* del Vescovo diocesano, il quale, a parità di condizioni, può lecitamente rivendicare la prelazione all'acquisto. Dal punto di vista tecnico, al Vescovo non compete un potere di veto sulla vendita di un bene appartenente ad un Istituto religioso di diritto pontificio. Recita, infatti, il Can. 638, par. 3:

"Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo Consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa."

Diverso è il caso degli Istituti di diritto diocesano o dei Monasteri sui iuris, per i quali è espressamente previsto *"anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo"* (Can. 638, par 4);

- c) la valutazione *commerciale*, che non può sfuggire a regole ben chiare, legate alla destinazione urbanistica, all'esistenza o meno dei vincoli, alla previsione di costi di ristrutturazione, alla messa a norma, al reimpiego commerciale, al particolare momento economico del mercato. Tutti questi fattori hanno una ricaduta sul prezzo del bene stesso.

3. *Ancora sulla questione ICI*

E' noto che il *decreto legislativo n. 504 del 30 settembre 1992*, istitutivo dell'ICI, riconoscendo una particolare funzione sociale ad una serie di attività gestite da **enti non**

commerciali, privi, quindi, di qualunque finalità lucrativa, le esclude formalmente dal pagamento dell'imposta. Recita, infatti, l'art. 7 del decreto:

Art. 7. E s e n z i o n i

1. Sono esenti dall'imposta:

- a)
- b)
- c)
- d) i fabbricati destinati esclusivamente **all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e *le loro pertinenze*;
- e) i fabbricati **di proprietà della Santa Sede** indicati negli *articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810*;
- f)
- g)
- h)
- i) *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati ESCLUSIVAMENTE allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.*

Non necessitano particolari studi giuridici per comprendere la <lettera> e il <contenuto> dell'articolo. Sotto un profilo soggettivo, il beneficio dell'esenzione spetta **a tutti gli enti non commerciali**¹¹, quando utilizzano in modo esclusivo immobili destinati alle attività indicate nell'articolo. All'interno della categoria degli enti non commerciali trovano collocazione **anche** gli enti ecclesiastici che, in virtù del Dlgs 460/1997 e contrariamente agli altri enti, **non perdono mai** la qualifica di enti non commerciali, a prescindere dal tipo di attività svolta.

Al di fuori degli enti ecclesiastici, è il caso di ribadire ancora una volta, esiste una serie di enti non commerciali, laici o di altre confessioni religiose (fondazioni, associazioni, cooperative sociali, ecc.), i quali, nello svolgimento delle suddette attività, godono ugualmente del beneficio dell'esenzione ICI. Non si tratta, quindi, di un "privilegio" riservato agli enti della Chiesa Cattolica, ma del riconoscimento della funzione sociale svolta da alcuni operatori, laici e/o religiosi, all'interno della società civile e che il Legislatore reputa meritevoli di tutela per l'attività svolta. Il fatto, poi, che nel contesto della realtà del Paese gli enti ecclesiastici godano di una più che legittima visibilità rispetto ad altri, non può significare che la norma considerata sia di carattere confessionale o addirittura discriminatoria.

¹¹ Il testo dell'art. 87 del TUIR fa riferimento a "gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".

Sotto il *profilo oggettivo*, il decreto legislativo n. 504/92 si limita ad indicare un *elenco preciso* delle attività protette, meritevoli di tutela: **attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222**¹². A ben guardare, dunque, *per gli enti ecclesiastici*, il beneficio dell'esenzione ICI riguarda innanzitutto le <attività di religione e di culto> elencate nell'art. 16 lett. a) della legge sugli enti e beni ecclesiastici; in secondo luogo le eventuali *altre attività* coincidenti con quelle dell'art. 87 del TUIR per le quali, come detto, l'esenzione afferisce a tutti gli enti non commerciali; quindi, anche agli enti ecclesiastici. Sarebbe del tutto singolare, infatti, pervenire a conclusioni diverse nel senso del ritenere non legittima l'esenzione dall'ICI per gli enti ecclesiastici per attività per le quali tutti gli altri enti non commerciali sono ritenuti esenti. Questo sì che sarebbe palesemente incostituzionale, ai sensi dell'art. 20 della Costituzione¹³.

All'interprete, dunque, non resta che limitarsi ad accertare se i "soggetti beneficiari" siano quelli cui la norma fa riferimento, e cioè gli enti non commerciali e se questi svolgano una delle attività previste senza alcuna distinzione/limitazione/specificazione dalla legge. Questa elementare operazione ermeneutica è stata effettuata in maniera pacifica **per dieci anni** senza che nessuno abbia mai posto in discussione quanto da tutti facilmente deducibile dalla semplice lettura del testo legislativo.

1. *La sentenza della Cassazione*

La sentenza n. 04573/2004 della Suprema Corte di Cassazione, invece, intervenendo su una causa intentata da un Comune nei confronti di un Istituto religioso gestore di un'attività ricettiva <a pagamento>, introduce nella fattispecie normativa una non altrimenti rinvenibile distinzione, ritenendo, cioè, **applicabile l'esenzione ICI solo nel caso in cui una o tutte le attività contemplate dalla norma siano svolte in maniera "non commerciale"**, esimendosi, peraltro, il Giudicante dall'indicare il *significato preciso di quest'ultimo requisito*. Detto diversamente, parrebbe che il beneficio possa essere attribuito soltanto a fronte di un'attività svolta in maniera del tutto gratuita. Nulla dice la sentenza su come oggi, nel contesto attuale della normativa civile, previdenziale, penale e commerciale, possa essere possibile per un qualunque *ente non commerciale* gestire attività sanitaria, scolastica, ricettiva, ecc. in maniera gratuita o comunque al di fuori delle regole (peraltro inesistenti) della <commercialità>.

La Cassazione ritiene che, mentre tutti gli enti non commerciali possono beneficiare dell'esenzione ICI per tutte le attività previste dalla legge, per gli enti ecclesiastici le uniche attività beneficiarie sarebbero quelle di <religione e di culto>; come dire, per gli enti della Chiesa Cattolica si applicherebbe non tutta la norma, ma solo metà di essa. Oltre al danno anche la beffa!

¹² Art. 16: *Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.*

¹³ "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività".

2. *Gli interventi del Governo*

Sull'onda di questo insperato quanto atteso pronunciamento della Corte di Cassazione, immediatamente sbattuto sul sito internet del Ministero delle Finanze, molti Comuni si sono attivati brandendo la clava degli *accertamenti* nei confronti degli Istituti religiosi gestori delle attività previste dal decreto ICI richiedendo il pagamento dell'imposta nonché gli *arretrati degli ultimi cinque anni*, considerando di fatto gli Istituti veri e propri evasori d'imposta.

L'inelegante caccia all'evasore, tuttavia, si spiega all'interno di un conflitto politico-istituzionale che vede su posizioni contrapposte il Governo Nazionale e gli enti locali. Il Governo, nell'intento di ridurre sprechi e debito pubblico, ha progressivamente ridotto le erogazioni agli enti locali, i quali, vedendosi decurtare le risorse, hanno intravisto nella sentenza della Cassazione una vera e propria ancora di salvataggio e negli Istituti religiosi una manna per la propria sopravvivenza. Si è trattato in verità di un tentativo maldestro, frutto di un evidente disagio istituzionale, con il quale si è cercata una soluzione ad un problema seguendo percorsi del tutto impropri.

La reazione delle Istituzioni ecclesiastiche interessate ha trovato negli enti locali risposte interlocutorie ed evasive; successivamente sono state intraprese azioni legali di autotutela pur sapendo che la via giudiziaria si sarebbe rivelata nel tempo molto impervia e rischiosa proprio a causa della sentenza della Suprema Corte e dell'avallo politico dell'Agenzia delle Entrate, interessata a scaricare su altri soggetti i propri doveri istituzionali di finanziamento degli enti locali.

Di conseguenza, la via maestra per uscire dal tunnel delle incomprensioni e degli equivoci è parsa quella **dell'interpretazione autentica** del Legislatore.

Un primo tentativo dell'Esecuto si è avuto con il decreto-legge n. 191 del 18 agosto 2005, nel quale, all'art. 6, viene stabilito:

“L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'art. 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione e di culto”.

Non sappiamo a quali mani possa farsi risalire la redazione di questo articolo. Certo è che chiunque può accorgersi che il testo proposto non solo non contribuisce a chiarire alcunché, ma si pone esso stesso al di fuori dei canoni ermeneutici comuni. Infatti:

- non si comprende il rinvio ad una norma concordataria (art.16, comma 1, lettera b) della L. 222/1985), neppure richiamata dal decreto 504/1992, il quale, come si è visto, fa menzione esclusivamente della lettera a) del medesimo articolo, ben sapendo che tutte le altre attività degli enti ecclesiastici rientravano nella previsione comune a tutti gli enti non commerciali;

- non si comprende per quali ragioni il testo governativo abbia <ristretto> *per i soli enti ecclesiastici* l'area delle attività protette, escludendo l'attività sanitaria, l'attività ricettiva, ecc., quando per queste stesse attività gli altri enti non commerciali sono ritenuti esenti.

Non era difficile prevedere la reazione di quanti hanno inteso vedere nell'intervento del Governo una forma di concessione privilegiata alla Chiesa Cattolica e discriminante nei confronti di altri soggetti. Una vibrante campagna, sulla stampa come in televisione, quasi totalmente ignara della materia in oggetto, ha avvelenato l'estate 2005, al punto da costringere il Governo a ritirare quel testo, per la verità tecnicamente non difendibile.

Il 30 settembre 2005, all'interno di un nuovo decreto-legge (n. 203) recante *"misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*, è stato inserito, all'art. 7, il comma 2 *bis*, che così recita: *"L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse"*.

Finalmente, con un testo molto chiaro, il Governo riporta indietro le lancette del tempo spiegando sinteticamente che *tutte* le attività previste dal decreto ICI, svolte *da tutti gli enti non commerciali*, ivi compresi, quindi, gli enti ecclesiastici, sono esonerate dal pagamento dell'ICI. Nessun privilegio, dunque, per gli enti della Chiesa Cattolica.

La novità dell'interpretazione del Legislatore (*il decreto legge è stato convertito in legge il 2 dicembre 2005: Legge n. 248, pubblicata nella G.U. il 2 dicembre 2005*) che smentisce l'interpretazione del Giudice di Cassazione, consiste nell'aver precisato che l'esenzione ICI spetta comunque a tutti gli enti non commerciali, gestori delle attività previste, **"a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse"**. Con tale espressione si è entrato nel merito della pronuncia del Giudice di legittimità discostandosene dalle conclusioni. Si riconosce, infatti, che il carattere <commerciale> della gestione dipende fondamentalmente anche dalla legislazione civile di riferimento, la quale, come è noto, impone obblighi di diverso genere, senza interessarsi degli eventuali aspetti economico-lucrativi. Si pensi, infatti, alle norme concernenti il lavoro, la sicurezza, il regime fiscale, l'igiene, ecc., norme alle quali sono obbligati tutti i soggetti gestori.

3. *I cambiamenti del Governo Prodi*

Della questione ICI si è occupato sia il Governo Prodi nel 2006, non appena insediato, con il D.L. 223/2006, art. 39, sia, in chiusura dell'anno, l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 429 del 19.12.2006. Il provvedimento del Governo torna ad interpretare, e quindi **ad innovare**, quanto era stato da poco *interpretato* dal Legislatore precedente, stabilendo che:

*"L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera **che non abbiano esclusivamente natura commerciale**"*.

E' stato opportunamente notato: *"La confusione del nuovo testo normativo emerge, con grande chiarezza, nell'indicazione delle attività **"non esclusivamente"** commerciali*

come quelle meritevoli dell'esenzione. Il nostro ordinamento tributario distingue, infatti, le attività "commerciali" e quelle "non commerciali", ma non individua situazioni intermedie. Questo perché la scelta fatta dal nostro legislatore è stata quella di adottare come criterio discriminante, ai fini della tassazione, quello oggettivo (cioè dell'attività esercitata) piuttosto che quello soggettivo (che guarda, cioè, alla natura e alle finalità del soggetto che esercita l'attività). Per il nostro ordinamento non esistono grandi differenze, sotto il profilo dell'imposizione, tra l'attività esercitata da una Società di capitali e la medesima attività esercitata da una Fondazione o da un altro Ente no profit. Ad ulteriore conferma di tale impostazione, per la generalità degli Enti no profit (con l'eccezione degli Enti ecclesiastici) l'esercizio prevalente di un'attività commerciale fa venire meno la caratteristica di Ente non commerciale e comporta l'inquadramento dello stesso Ente tra i soggetti esclusivamente imprenditori. Conseguentemente, per il fisco italiano, non rileva lo scopo per il quale il singolo contribuente eserciti l'attività, ma, semplicemente, il tipo di attività esercitata" (Paolo Saraceno).

4. *La Corte Costituzionale*

La Corte Costituzionale è intervenuta con due ordinanze successive sul tema della ***coincidenza tra soggetto proprietario e soggetto utilizzatore degli immobili esenti da ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992***. Le conclusioni alle quali è giunta sono destinate ad incidere significativamente sulle scelte degli Istituti, in particolare per quegli immobili situati in Comuni che non hanno esercitato l'opzione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 446/1997.

Anche in questo caso è opportuno riassumere brevemente i termini della questione. L'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 stabilisce che sono esenti: *"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.u.i.r."* per lo svolgimento delle attività elencate.

Il riferimento all'**utilizzo** degli immobili ha fatto ritenere che, per godere dell'esenzione, non fosse necessario che l'Ente non commerciale ne fosse anche proprietario. Tale interpretazione, ampiamente condivisa, ha fatto sì che alcuni Comuni, preoccupati delle conseguenze della norma sul gettito dell'imposta, sollecitassero una deroga normativa che consentisse loro di prevedere nei propri regolamenti comunali, per il godimento dell'esenzione, la coincidenza tra Ente proprietario ed Ente utilizzatore.

Facendo seguito a dette sollecitazioni, venne emanato l'art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 446/1997 che così disponeva:

*"Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i Comuni possono:
.....c) stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore."*

E' necessario, quindi, proseguire nell'opera di *frazionamento degli immobili* di proprietà allo scopo di eliminare tutte le situazioni di possibile promiscuità. Dove possibile, occorre provvedere perché coincida il soggetto proprietario con il soggetto utilizzatore, *eliminando quei soggetti intermedi (Fondazioni, altri Enti, ecc.)* che, nel corso degli anni, sono stati costituiti al solo scopo della gestione di alcune attività.

Il regime più restrittivo di applicazione dell'ICI produrrà inevitabilmente una revisione dei contratti di affitto (quando gli immobili sono concessi all'utilizzo di terzi) e rappresenterà un maggior costo per i casi in cui l'immobile è concesso ad un soggetto di diretta emanazione dell'Ente.

5. *Verso il federalismo fiscale municipale*

In questo clima non certo idilliaco s'inserisce anche il tentativo, sollecitato dai Comuni, di rimettere le mani sulle già esigue riserve economiche degli Istituti religiosi, azzerando l'esenzione ICI fin qui esposta. E' quanto si legge nello *schema di decreto sul federalismo municipale*, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2010. All'art. 5, comma 8 (applicazione dell'Imposta Municipale Propria nell'ipotesi di possesso), si scrive che “ *Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*”. Come si vede **è scomparsa completamente la lettera i) dell'art. 7 comma 1 del dlgs 504/1992**. L'effetto immediato, in caso di approvazione di questo testo, sarebbe stato quello di vedersi riattribuito l'obbligo del pagamento dell'ICI non soltanto sugli immobili destinati alle attività cosiddette commerciali, ma anche a tutti gli altri. Ognuno può rendersi conto degli effetti devastanti che tale norma avrebbe prodotto.

Si deve all'attenzione dell'attuale Legislatore il ripristino dell'esenzione, riassunta nel **Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23**. L'imposta Municipale Unica (IMU), a partire dal 2014, sostituirà una serie di altre imposte locali, ma i nostri Enti resteranno esenti. Ecco il testo approvato dal Parlamento: Art. 9, c. 8

“Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.”

Il tema ICI, sotto il *profilo legislativo*, sembra finalmente risolto. Ora attendiamo che in sede europea non si frappongano ulteriori ostacoli. Ci aspettiamo altresì una fedele lettura di questa norma da parte della Magistratura, la quale, come si è evidenziato sopra, ha in qualche modo “esondata” dal testo della legge, introducendo limitazioni, correzioni, interpretazioni mirate al mancato riconoscimento di un *diritto scritto nel testo di legge*.

E' appena il caso di ricordare che numerosissimi atti accertativi da parte dei Comuni sono derivati proprio dall'ondivaga interpretazione della legge da parte della Magistratura.

4. *I Modelli organizzativi*

Di grande attualità e urgenza è il tema dei **modelli organizzativi**¹⁴. Sono passati 10 anni dall'approvazione della legge, eppure molti Istituti non ne sono provvisti. E' un tema che vede coinvolti tutti gli enti dal momento che si tratta del problema della *responsabilità penale* degli enti giuridici per illeciti amministrativi dipendenti da reati compiuti da persone che hanno responsabilità apicali o da persone che da queste ultime direttamente dipendono, tranne non si dimostri che abbiano agito nell'interesse proprio o di terzi. Recita, infatti, testualmente l'art. 5 del Dlgs 231/2001 che

“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se si vuole evitare che la Congregazione o comunque l'ente gestore sia ritenuto responsabile dei reati previsti dalla legge, occorre dotarsi di un **modello organizzativo** che, sulla base di specifici “codici di comportamento”, sancisca ruoli, controlli, responsabilità, procedure, idonei ad evitare che nella gestione delle attività vengano commessi dei reati. Dispone, infatti, la norma che l'ente non risponde se prova che:

*a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

*b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo**;*

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

A rendere ancora più chiaro il concetto si stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8).

¹⁴ Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001).

E' appena il caso, quindi, di affermare che sussiste una presunzione di colpevolezza dell'ente per reati commessi all'interno della gestione delle attività se non si prova di aver fatto il possibile per prevenirli adottando modelli di organizzazione idonei, tali, cioè, da:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi d'informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Rinviamo ad una lettura del decreto legislativo per la molteplicità delle ipotesi di reato previste e per le relative sanzioni, non senza aver sottolineato alcuni aspetti fondamentali:

- a) il non disporre del modello organizzativo comporta *automaticamente* l'inflizione delle sanzioni previste;
- b) la predisposizione del modello organizzativo richiede, per gli Istituti religiosi, da un lato l'armonizzazione tra le prerogative e le competenze previste dal diritto canonico e dalle costituzioni e i ruoli assunti e/o assegnati nella gestione delle opere ai diversi membri della Congregazione (superiori, economi, presidi, direttori, segretari, ecc.) e dall'altro le responsabilità specificamente attribuite ai collaboratori e al personale dipendente, che con il gestore condividono le finalità delle opere;
- c) l'adozione di un **codice etico** al quale devono ispirarsi i comportamenti delle persone interessate dalle responsabilità amministrative.

Da quanto è dato sapere, l'adozione dei modelli organizzativi tarda ad affermarsi all'interno del mondo delle Congregazioni. Occorre, forse, un'accelerazione, dal momento che cominciano a moltiplicarsi le sentenze della Magistratura in questa materia. E siccome la tipologia delle attività gestite dagli Istituti religiosi è molto vasta, è necessario individuare per ciascuna di esse le possibili fattispecie di reato da prevenire¹⁵, sapendo

¹⁵ Recita l'art. 7: "Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"; "L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (co. 3-4).

che, tra le sanzioni previste, oltre alle pene pecuniarie, non mancano quelle **interdittive**, che comportano: *a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Come è facile notare, si tratta di una problematica da non sottovalutare, per le conseguenze anche gravi che può produrre in settori, come la scuola, l'assistenza, la sanità, l'accoglienza, l'attività pastorale giovanile, dove non mancano certo situazioni di rischio.

5. **Conclusioni**

A nessuno sfugge la complessità della gestione delle opere, una complessità che talvolta genera sfiducia e desiderio di abbandonare il campo. Negli ultimi 20 anni la quantità della normativa abbattutasi sulla gestione delle attività è stata disarmante. In un elenco approssimativo non possiamo non ricordare la legislazione su:

- a) sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) sicurezza/igiene alimentare;
- c) privacy;
- d) modelli organizzativi;
- e) testo unico dei beni culturali;
- f) riforma della scuola;
- g) legislazione regionale;
- h) legislazione sul lavoro;
- i) legislazione fiscale;
- j) riforma delle pensioni;
- k) federalismo.

Tutto questo è accaduto mentre si registrava un'accentuazione di una sorta di **crisi di sistema** del nostro mondo, una crisi dovuta alla carenza di vocazioni, al conseguente aumento dei costi, alla crisi economica, alla denatalità, ecc. Oggi si coglie quasi un senso di smarrimento di fronte alle difficoltà di gestire un'attività, dalla scuola alla sanità, dall'assistenza all'accoglienza. Ogni settore esige una specializzazione, una conoscenza specifica delle problematiche. E con le scarse risorse umane a disposizione tutto diventa più arduo.

A fronte delle difficoltà gestionali non resta che una scelta obbligata: PREPARAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA da parte dei religiosi. Una Congregazione non può permettersi di non avere un'équipe amministrativa in grado di far fronte alle esigenze dei tempi. L'Istituto non può non investire nella preparazione di figure professionali in grado di sostenere i responsabili nella gestione delle attività apostoliche. Ciò è ancora più evidente se si pensa che le opere delle nostre Istituzioni hanno un futuro solo se sono in grado di offrire un servizio di qualità e di eccellenza non soltanto da un

punto di vista di efficienza tecnica, quanto e soprattutto di efficacia pastorale, capace di proporre un messaggio di salvezza all'uomo del nostro tempo. Le attività gestite sono soltanto un veicolo attraverso il quale si realizza una vocazione/consacrazione più grande, che è quella dell'annuncio di Cristo attraverso la scuola, l'accoglienza, la sanità, ecc. Solo se si percepisce tutto questo si comprende e si accetta la sfida per una gestione sempre più funzionale ed efficiente. Diversamente, tutto appare come un costo ed una fatica.

Occorre, certo, far leva sul personale laico, che diventa uno strumento imprescindibile per la conduzione delle opere non solo dal punto di vista pratico, ma anche sotto il profilo della trasmissione del carisma. La scelta dei collaboratori diventa strategica. La loro formazione altrettanto. Con essi si deve poter costruire un'autentica *comunità*, condividere un medesimo progetto, facendo in modo che il lavoro esigito diventi un modo per soddisfare non soltanto necessità di ordine materiale, ma occasione di crescita umana e professionale.

Quale modello di gestione? Il modello canonico-concordatario sembra a tutt'oggi dover essere il modello di riferimento, dato che attraverso l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è consentito espletare qualunque tipologia di attività postorale, senza limitazione alcuna. Inoltre, esso esprime compiutamente la realtà ecclesiale ed apostolica di una Comunità religiosa impegnata nel servizio al prossimo.

Il ricorso a strumenti giuridici alternativi, tranne casi eccezionali, non garantisce risultati migliori. Al contrario, espone, anche inconsapevolmente, il mondo e le Istituzioni della vita consacrata a rischi tali da incidere profondamente sulla tenuta del concetto stesso di "Comunità" e di "Congregazione" così come l'esperienza della Chiesa ci ha trasmesso.

Probabilmente, su queste grandi questioni *di sistema* occorrerebbe riscoprire, anche con il supporto dell'Autorità Ecclesiastica, un maggiore senso di unità nella Chiesa, per evitare che ciascun Istituto intraprenda percorsi solitari magari senza ritorno.



AGIDAE LABOR:

Lo sviluppo delle professionalità
negli Istituti religiosi



Agidae Labor sms
Via V. Bellini 10
00198 Roma
agidaelabor@agidaelabor.it
www.agidaelabor.it
Tel.: 06/85.457.201
Fax: 06/85.457.211



AGIQUALITAS:

Il nuovo valore aggiunto
delle
Certificazioni di Qualità

AgiquaIitas srl
Via V. Bellini 10
00198 Roma
segreteria@agiquaIitas.it
www.agiquaIitas.it
Tel.: 06/85.457.301
Fax: 06/85.457.311



SINCERT

SGQ N° 085 A Rev. 04

.....continua da pag. 14

CONTRIBUTI INPS ANNO 2011

Aliquota intera		Aliquota con esenzione CUAF	
FP	33,00%	FP	33,00%
DS	1,61%	DS	0,45%
Fondo TFR	0,20%	Fondo TFR	0,20%
CUAF	0,68%	Malattia	2,44%
Malattia	2,44%		
Maternità	0,24%		
TOTALE	38,17%	TOTALE	36,09%



di cui 9,19% a carico del lavoratore



di cui 9,19% a carico del lavoratore

CONTRIBUTI INPS SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE CON ESENZIONE CUAF

DS	0,45%
Malattia	2,44%
Maternità	0%
Fondo TFR	0,20%
TOTALE	3,09%

Nessuna trattenuta a carico del lavoratore.

CONTRIBUTI INPS SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE CON ALIQUOTA INTERA

DS	1,61%
Malattia	2,44%
Maternità	0,24%
Fondo TFR	0,20%
CUAF	4,40%
TOTALE	8,89%

Nessuna trattenuta a carico del lavoratore.

CONTRIBUTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

AL TESORO

A carico Scuola	23,80%	]	Per Fondo Pensioni
A carico dipendente	8,85%	]	
TOTALE	32,65%		

A carico dipendente	0,35%		Per Fondo Previdenza e Credito
---------------------	-------	--	--------------------------------

Al lavoratore, complessivamente, il carico è del 9,20% (cfr. L. 662/96, art. 1, co. 238, 239, 242, 243; L. 296/06, art. 1, c. 769).

P. Francesco Ciccimarra

la parola a...

Scuola: mansioni promiscue e titolo per l'insegnamento

.....Il Provveditorato continua a non approvarmi il funzionamento, anche se ho risposto scrivendo che la dipendente è stata assunta con la mansione di docente di educazione motoria, nel rispetto del comma 1 del paragrafo 4 della Circolare Ministeriale n° 31 del 18/3/2003, successivamente riportato nel comma 3 del punto 6 del D.M. n° 83 del 10/10/2008. Secondo il Provveditorato, può insegnare solo discipline non curricolari.

Per quanto riguarda l'altra dipendente, invece, che svolge funzioni promiscue sia in portineria che in segreteria, il CSA ritiene che ciò non possa essere accettato, eppure la scuola paritaria deve offrire questi servizi...

Ho le idee confuse e non so cosa fare.....

In relazione alla comunicazione inviata – si precisa che la prof.ssa, laureata in scienze psico-motorie, e non abilitata, con la mansione di docente di educazione motoria, nel rispetto del comma 3 del punto 6 del D. M. n° 83 del 10 ottobre 2008, come dalla S.V. dichiarato, ed in qualità di docente esperta del Piano Offerta Formativa (progetto) non può essere inserita nel prospetto dei docenti di scuola primaria.

Si comunica alla S. V. che, per essere abilitati ad insegnare nella scuola primaria, è necessario che il docente sia fornito di laurea in scienze della formazione primaria o, quantomeno, essere in possesso del diploma di maturità magistrale

Inoltre, per quanto riguarda la sig.ra....., inserita nel prospetto del personale non docente due volte con diverse funzioni, vale quanto già detto nella Nota del 15 marzo 2011 e cioè: una persona deve ricoprire una sola qualifica. Quindi, la sig.ra ...o ricopre l'incarico di collaboratrice scolastica o quello di assistente amministrativo (il termine "addetta di segreteria" è una qualifica non riconosciuta dal MIUR).

Il Funzionario Amministrativo

Gentile dottoressa, nonostante le diverse chiarificazioni espresse verbalmente all'Istituto, mi vedo costretto a mettere per iscritto alcune considerazioni in merito a quanto è stato comunicato circa il funzionamento della scuola paritaria.

In particolare:

per quanto concerne la prima questione, mi permetto di ricordare che il MIUR, con Circolare n. 31 del 18 marzo 2003, Prot. 861, ha stabilito che:

"Al fine di assicurare la realizzazione del piano dell'offerta formativa attraverso le necessarie competenze tecnico-didattiche, nella scuola elementare gli insegnamenti

delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e dell'educazione motoria possono essere affidati **anche a personale munito di titolo di studio specifico**, purché accompagnato da adeguata formazione didattica". Si evidenzia, quindi, che per le quattro materie anzidette, non è richiesto necessariamente il titolo di diploma magistrale o laurea in scienze della formazione primaria. Da otto anni, in tutta Italia, le scuole paritarie si comportano in questo modo.

Faccio, inoltre, osservare che con Decreto Ministeriale n. 83/2008, il Ministro della Pubblica Istruzione ha riaffermato quanto sopra, con **provvedimento avente forza di legge**: "*Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico-didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e dell'educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria*" (6.3).

Questa è la normativa oggi vigente in materia, alla quale sono

tenute le scuole paritarie e i relativi organi di vigilanza e controllo.

In ordine al problema dell'**unicità della funzione** per il personale dipendente, resto ancora più allibito. E' noto, infatti, che la Legge 62/2000, istitutiva della parità scolastica, pone come requisito l'obbligo di rispettare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, obbligo ribadito più recentemente dal su citato Decreto Ministeriale n. 83/2008. Sulla base di tale normativa contrattuale, l'istituto delle *mansioni promiscue* sussiste da decenni e mai nessuno ha osato metterlo in discussione, né a livello di Ministero della Pubblica Istruzione, né a livello di Ministero del Lavoro, tanto meno a livello di giurisprudenza amministrativa o di merito, trattandosi di materia demandata alla competenza esclusiva delle parti sociali. Non è dato sapere, quindi, in base a "quale legge" nella scuola paritaria non statale la funzione ricoperta da un dipendente debba essere *unica*!

Auspico che, alla luce della su citata normativa, la situazione dell'Istituto venga riconsiderata e ricondotta nei corretti ambiti normativi.



AGIDAE LABOR *e la formazione sui disturbi specifici di apprendimento*



400 INSEGNANTI APPASSIONATI PER MIGLIAIA DI ALUNNI MOTIVATI. *Agidae Labor e la formazione sui disturbi specifici di apprendimento*

Socrate affermava che la prima condizione per conoscere noi stessi è quella di riconoscere le proprie possibilità e i propri limiti, liberandoci della vana presunzione di sapere tutto. Così hanno fatto **400 insegnanti delle scuole AGIDAE**, frequentando i corsi di formazione sui disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione e rimettendosi in gioco proprio come i loro studenti.

I disturbi evolutivi specifici di apprendimento sono disturbi delle abilità scolastiche; riguardano difficoltà nella lettura (dislessia), della scrittura (disgrafia) e del calcolo (discalculia) in presenza di un'intelligenza nella norma, quando non superiore alla norma.

I **corsi**, sviluppati in **12 edizioni**, sono stati realizzati a settembre, **grazie al sostegno del FOND.E.R. (Fondo Enti Religiosi)**, che ha finanziato il piano formativo **"LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA SCUOLA CATTOLICA"**. Sono state coinvolte le scuole dell'infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano, Vicenza, Padova, Roma e Bari. Un'azione capillare, svoltasi poco prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, ideata come percorso di accompagnamento e sostegno all'insegnante nel riconoscimento di quei disturbi. Ma non solo. I corsi sono stati l'occasione per riflettere

sulla relazione scuola-famiglia e per capire come gestire le segnalazioni alle istituzioni competenti dei ragazzi con questi problemi.

I risultati ottenuti con questi corsi sono stati entusiasmanti: docenti che hanno iniziato ad applicare quanto appreso già dal primo giorno di scuola, insegnanti che si sono appassionati al tema e che intendono ripetere l'esperienza, coordinatori didattici che hanno richiesto analoga formazione per tutto il personale della scuola. Tutto questo perché gli insegnanti si sono finalmente percepiti sia come una risorsa chiave per far crescere il sistema scuola, che come **protagonisti di un rinnovamento del loro ruolo "sociale"**.

All'orizzonte si aprono e si snodano **nuovi sentieri da percorrere tutti insieme**; AGIDAE LABOR vuole diventare un punto di riferimento per gli insegnanti, vuole creare uno spazio in cui possano confrontare le proprie competenze, scambiare informazioni e materiali, creare nuovi percorsi didattici. Per questo non ci fermeremo qui.

Per il 2012 vogliamo continuare su questa strada ampliando le conoscenze relative alla gestione di questi disturbi evolutivi e ideando nuovi percorsi di aggiornamento per conoscere, padroneggiare e applicare adeguatamente molteplici strategie d'insegnamento.

I docenti rappresentano il veicolo principale con cui trasmettere contenuti, saperi e, di conseguenza, valori ed è per questo che **AGIDAE LABOR vuole investire su di loro con continuità e passione!**

Martina Bacigalupi

Responsabile piani formativi AGIDAE LABOR



Fratelli delle Scuole Cristiane

*Caro Padre Francesco,
Desidero esprimere il più vivo compiacimento per il Corso ADHD che abbiamo frequentato nella scorsa settimana presso la Sede Agidae: per organizzazione, serietà, contenuti e docenti, è qualificabile come **il migliore che molti di noi hanno in questi anni frequentato**. La prego di estendere questo apprezzamento alla Dott.ssa Bacigalupi (ottima organizzatrice) e alla Dott.ssa Luci che ha tenuto il corso.*

Insegnanti e Direttore del Pio IX



Istituto Gesù Maria di Roma

Gent.ma dott.ssa Bacigalupi,

Le scrivo per dimostrare il mio plauso in merito alla Vostra organizzazione dei corsi sui DSA e ADHD, da me frequentati nelle date: 1-2-3 e 8-9-10 settembre.

Una lode particolare alla docente, che è stata una relatrice preparata e scrupolosa.

La partecipazione ai corsi è stata proficua ed accrescitiva per i miei fini professionali. Avendo alunni con difficoltà, ora adotto le strategie alternative suggerite e vedo già dei miglioramenti nella classe intera. La mia osservazione dei singoli alunni ne ha guadagnato ed ho tratto vantaggio anche nella comunicazione con i genitori, in quanto mi sento più adeguata nel consigliare delle valutazioni neuropsicologiche. Le chiedo la cortesia di informarmi personalmente in caso organizziate altri corsi.

Grazie all' AGIDAE LABOR per l'attenzione nella formazione e aggiornamento degli insegnanti.

Suore di Carità dell'Immacolata Concezione dette di Ivrea

Gentilissima Suor Emanuela,

ho parlato un po' più approfonditamente con le mie colleghe riguardo al sui Disturbi Specifici di Apprendimento che si è svolto presso la sede AGIDAE di Milano.

Tutte noi abbiamo avuto un'impressione molto positiva poiché ci ha dato la possibilità di ampliare le nostre conoscenze riguardo all'argomento trattato. Il corso ci ha anche fornito strumenti utili per impostare i programmi educativi individualizzati rivolti agli studenti che hanno questi disturbi. Infine, abbiamo molto apprezzato gli esempi pratici fatti da entrambe le dottoresse poiché ci hanno permesso di analizzare alcuni casi specifici e di constatare come i ragazzini che hanno questi disturbi possano migliorare se adeguatamente supportati...A nostro parere sarebbe utile organizzare un corso un po' più approfondito inerente i DSA in modo da ampliare ulteriormente le nostre conoscenze in materia.

La ringraziamo di nuovo per la fantastica accoglienza che ci ha riservato durante i tre giorni di corso.

GRAZIE DI CUORE.

Martina Ferrario – Suor Elena – Angela Luigia Sciarini – Fabiana Sarcuno – Pamela Zerboni



Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nell'ambito delle scuole materne private

La FISM – Federazione Italiana delle Scuole Materne – ha formulato istanza di interpello¹ per conoscere il parere di questa Direzione Generale in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all'interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Si ritiene che la problematica sollevata da questa Federazione possa trovare soluzione già nel testo di cui all'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, da ultimo modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009).

Infatti, secondo l'articolato normativo, possono tra l'altro essere assunti con contratto di lavoro occasionale accessorio ***“nell'ambito di qualsiasi settore produttivo”*** e dunque anche all'interno di scuole materne parificate:

- giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università (v. in proposito INPS circ. n. 88/2009 e circ. n. 17/2010); per periodi di vacanza, come precisato dall'INPS con circ. n. 104/2008, devono intendersi: le “vacanze natalizie” ovvero il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; le “vacanze pasquali” ovvero il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lune-

di dell'Angelo; le “vacanze estive” ovvero i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. In tali casi, peraltro, il Legislatore evidenzia espressamente la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nell'ambito di *“scuole e le università”*;

- pensionati;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Tali soggetti vanno individuati nei percettori di prestazioni di integrazione salariale e nei percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione, quali disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili;
- prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale).

Ciò premesso, nell'ambito dei casi indicati e nei limiti di reddito previsti in via generale dal Legislatore, è dunque possibile l'utilizzo del lavoro accessorio anche da parte di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante. Resta fermo, evidentemente, l'obbligo del possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla disciplina di settore.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

¹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 40 del 5/11/2010, proposto dalla FISM.



La sicurezza sui luoghi di lavoro: un valore sociale prima che un obbligo normativo

Negli ultimi anni l'obiettivo primario dello Stato "sociale", in ambito "salute e sicurezza sul lavoro", è stato quello di ridurre drasticamente il costo complessivo degli infortuni sul lavoro (non solo il costo sanitario diretto ma anche le ricadute lavorative sull'impresa e nei casi più gravi i costi sociali derivanti da invalidità e inabilità). Nel 2010 l'INAIL ha censito circa 800.000 infortuni sul lavoro, da un punto di vista economico è stato stimato che il costo sociale (diretto e indiretto) per tutti questi infortuni è stato di circa ventiquattro miliardi di euro. In altre parole ogni infortunio è costato mediamente trentamila euro (*fonte: Corriere Nazionale -- rassegna stampa INAIL del 26/03/2011*).

Per ridurre il costo sociale degli infortuni si sono seguite essenzialmente due linee d'azione:

- far diventare gli ambienti di lavoro intrinsecamente più sicuri;
- far emergere il lavoro nero, tipicamente svolto in maniera poco orientata agli aspetti della salute e della sicurezza.

Per perseguire questo progetto ambizioso è necessario un cambio di mentalità da parte di tutti i cittadini, un cambiamento culturale che trasforma la sicurezza da obbligo normativo e di legge a valore sociale attraverso un insieme di buone prassi e abitudini quotidiane da utilizzare sempre e non solo nei luoghi di lavoro. Come si potrà notare dai numeri esposti di seguito (*fonte: Banca dati statistica INAIL*), la politica della "sicurezza" seguita negli ultimi anni sta dando i suoi frutti. Il numero d'incidenti e le morti sul lavoro, pur essendo ancora rilevanti in numero, stanno calando di anno in anno.

1. Il bilancio infortunistico 2010

Fonte: archivi Banca Dati Statistica aggiornati al 30 aprile 2011

Tavola 1a - Infortuni avvenuti negli anni 2009 - 2010 per modalità di evento

Modalità di evento	Infortuni in complesso			Casi mortali		
	2009	2010	Var. %	2009	2010	Var. %
In occasione di lavoro	697.075	686.745	-1,5	779	736	-5,5
di cui:						
- Ambiente di lavoro ordinario (fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc.)	646.106	633.066	-2	471	440	-6,6
- Circolazione stradale (autotrasportatori merci/persone, commessi viaggianti, addetti alla manutenzione stradale, ecc.)	50.969	53.679	5,3	308	296	-3,9
In itinere (percorso casa-lavoro-casa)	93.037	88.629	-4,7	274	244	-10,9
Totale	790.112	775.374	-1,9	1.053	980	-6,9

1. Il bilancio infortunistico 2010

Fonte: archivi Banca Dati Statistica aggiornati al 30 aprile 2011

Tavola 1d - Infortuni avvenuti negli anni 2009-2010 per i rami e i principali settori di attività economica

Rami / Settori di attività	Infortuni in complesso			Casi mortali		
	2009	2010	Var. %	2009	2010	Var. %
Agricoltura	52.665	50.121	-4,8	128	115	-10,2
Industria	296.381	282.338	-4,7	487	440	-9,7
di cui:						
Costruzioni	81.487	71.421	-12,4	229	215	-6,1
Metallurgia	38.240	36.868	-3,6	74	46	-37,8
Meccanica	20.612	19.942	-3,3	18	16	-11,1
Servizi	441.066	442.915	0,4	438	425	-3,0
di cui:						
Trasporti e comunicazioni	61.634	58.797	-4,6	122	134	9,8
Commercio	71.358	68.306	-4,3	99	73	-26,3
Personale domestico	3.925	4.931	25,6	4	4	0,0
Totale	790.112	775.374	-1,9	1.053	980	-6,9

2. UN DECENNIO DI INFORTUNI SUL LAVORO (2001- 2010)

Fonte: archivi Banca Dati Statistica aggiornati al 30 aprile 2011

Tavola 2a - Infortuni avvenuti nel periodo 2001 - 2010 per ramo di attività

RAMO DI ATTIVITA'	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Agricoltura	80.532	73.515	71.379	69.263	66.467	63.082	57.205	53.354	52.685	50.121
variazione % su anno precedente		-8,7	-2,9	-3,0	-4,0	-5,1	-9,3	-6,7	-1,3	-4,8
variazione % su anno 2001		-8,7	-11,4	-14,0	-17,5	-21,7	-29,0	-33,7	-34,6	-37,8
Industria	500.674	467.830	454.790	446.194	422.250	413.368	400.099	366.159	296.381	282.338
variazione % su anno precedente		-6,6	-2,8	-1,9	-5,4	-2,1	-3,2	-8,5	-19,1	-4,7
variazione % su anno 2001		-6,6	-9,2	-10,9	-15,7	-17,4	-20,1	-26,9	-40,8	-43,6
Servizi	442.173	451.310	451.023	451.339	451.296	451.690	455.098	455.631	441.066	442.915
variazione % su anno precedente		2,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,8	0,1	-3,2	0,4
variazione % su anno 2001		2,1	2,0	2,1	2,1	2,2	2,9	3,0	-0,3	0,2
TOTALE	1.623.379	992.655	977.192	966.696	948.813	928.140	912.402	875.144	790.152	775.374
variazione % su anno precedente		-3,0	-1,5	-1,1	-2,8	-1,3	-1,7	-4,1	-9,7	-1,9
variazione % su anno 2001		-3,0	-4,5	-5,5	-8,1	-9,3	-10,8	-14,5	-22,8	-24,2

2. UN DECENNIO DI INFORTUNI SUL LAVORO (2001- 2010)

Fonte: archivi Banca Dati Statistica aggiornati al 30 aprile 2011

Tavola 2b - Casi mortali avvenuti nel periodo 2001 - 2010 per ramo di attività

RAMO DI ATTIVITA'	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Agricoltura	159	167	128	175	141	134	105	125	128	115
variazione % su anno precedente		5,0	-23,4	36,7	-19,4	-12,1	-15,3	19,0	2,4	-10,2
variazione % su anno 2001		5,0	-19,5	10,1	-11,3	-22,0	-34,0	-21,4	-19,5	-27,7
Industria	765	724	763	673	616	677	613	531	487	440
variazione % su anno precedente		-5,4	5,4	-11,8	-8,5	9,9	-9,5	-13,4	-8,3	-9,7
variazione % su anno 2001		-5,4	-0,3	-12,0	-19,5	-11,5	-19,9	-30,6	-36,3	-42,5
Servizi	622	587	554	480	523	540	489	464	438	425
variazione % su anno precedente		-5,6	-5,6	-13,4	9,0	3,3	-9,4	-5,1	-5,6	-3,0
variazione % su anno 2001		-5,6	-10,9	-22,8	-15,9	-13,2	-21,4	-25,4	-29,6	-31,7
TUTTE LE ATTIVITA'	1.546	1.478	1.445	1.328	1.280	1.341	1.207	1.120	1.053	980
variazione % su anno precedente		-4,4	-2,2	-8,1	-3,6	4,8	-10,0	-7,2	-6,0	-6,9
variazione % su anno 2001		-4,4	-6,5	-14,1	-17,2	-13,3	-21,9	-27,6	-31,9	-36,6

Finalità del D.lgs. 81/2008

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni costituiscono il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Non si tratta di un **testo unico**, bensì di un **unico testo** che fa da cornice e complemento all'impianto normativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di

lavoro (a seguito della sua entrata in vigore sono state abrogate molte leggi e norme in materia e altre sono state armonizzate).

Il D.lgs. 81/2008 si colloca come **testo principale** sulla sicurezza, ma esistono anche altre norme e leggi che devono essere applicate poiché il D.lgs. 81/2008 le assume come normativa cogente (es. quelle riguardanti l'igiene dei luoghi di lavoro, in altre parole quelle sanitarie più strettamente legate all'ASL, quelle di adeguamento strutturale degli ambienti, quelle riguardanti impianti termici e tecnologici civili, come quelle legate alla sicurezza incendi ed evacuazione, più propriamente di competenza dei Vigili del Fuoco). In generale gli adeguamenti a queste leggi e norme definite come normativa cogente per il D.lgs. 81/2008 sono necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni dalle autorità competenti per l'avviamento delle attività commerciali e per il mantenimento delle condizioni per lo svolgimento di tali attività.

Per far fronte alla volontà di miglioramento della vita lavorativa, l'approccio e lo spirito del D.lgs. 81/2008, in parte derivante dal precedente decreto legislativo 626/94, introducono una nuova chiave di lettura alla materia proponendola non più come semplice obbligo normativo ma innanzitutto come un valore sociale.

La nuova chiave di lettura può essere dedotta anche attraverso le definizioni previste dallo stesso D.lgs. (art. 2):

- **Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (art.2, c.1, lett. n);
- **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità (art.2, c.1, lett. o);
- **Buone Prassi:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione (art.2, c.1, lett. v);

- **Responsabilità sociale delle imprese:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (art.2, c.1, lett. ff);
- **Modello di organizzazione e di gestione:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (art.2, c.1, lett. dd);
- **Organismi paritetici:** organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento (art.2, c.1, lett. ee).

Parte integrante dell'approccio del D.lgs. 81/2008 è *l'informazione, la formazione e l'addestramento*, tutti elementi necessari a dare corpo allo spirito del D.lgs. 81/2008:

- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (art.2, c.1, lett. bb);
- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (art.2, c.1, lett. aa);
- **Addestramento:** complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, e le procedure di lavoro (art.2, c.1, lett. cc).

Riassumendo sostanzialmente l'approccio e lo spirito del D.lgs. 81/2008, si può dire che occorre:

- impegnarsi per affermare una CULTURA SPECIFICA, affinché, cioè, la sicurezza divenga "VALORE SOCIALE";
- "informare, formare e addestrare" affinché si possa acquisire con:

- informazione il “sapere”;
- formazione il “saper essere”;
- addestramento il “saper fare”;
- utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla norma (finanziamento di progetti d’investimento in materia), affinché la SICUREZZA non sia per l’impresa un costo *sic stantibus*, bensì un investimento necessario e finanche produttivo;
- promuovere il BENESSERE e la SORVEGLIANZA SANITARIA del lavoratore (in base al nuovo concetto di SALUTE);
- attivarsi, nelle more della scadenza dei termini fissati dal dettato normativo, al fine di compiere preparati e consapevoli il percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

In sintesi, l'approccio positivo che esprime il D.lgs 81/2008 è quello di costringere tutti, attraverso gli obblighi di legge, a porre sempre più consapevolezza agli aspetti di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, che attraverso le buone abitudini, possano estendersi anche ai luoghi non strettamente di lavoro. Inoltre, gli obblighi di formazione, informazione ed addestramento sulle procedure di lavoro e sulle macchine utensili può diventare un ulteriore vantaggio competitivo delle attività commerciali. Un modo ulteriore per un lavoro, lavorazioni e servizi di "qualità".

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

GIORNI	SEDI	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Martedì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Giovedì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	AGIDAE – Bari Tel. 080/2088431	16.00 – 18.00	Sr. Mimma Scalera
Venerdì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone

CITTÀ	PERSONE DISPONIBILI	TELEFONO	FAX
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	06/80662610
Bari	Sr. Mimma Scalera	06/85457180 – 339/6225833	06/85457181

Consulenza in AGIDAE	Giorno	Orario	Persone Disponibili
Paghe e pensioni	Lunedì	14.30 17.30	Ettore Ferraro
Assicurativa	Mercoledì	14.30 17.30	Janua Broker srl
Fiscale	Giovedì	14.30 17.30	Paolo Saraceno
Progetti formativi	Dal Lunedì al Venerdì	9.00 16.00	Martina Bacigalupi
Legale	Venerdì	14.30 17.30	Armando Montemarano

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Martedì e Giovedì	10.00 16.00	Giorgio Capoccia – <i>Direttore AGIQUALITAS</i>
-------------------	-------------	---

AGIDAE ASSOCIAZIONE
GESTORI
ISTITUTI
DIPENDENTI
AUTORITÀ
ECCLESIASTICA